



LA SALUTE E LA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI NON HA PREZZO !

Con la lettera del 21/08 ISP ha dato *“disdetta degli accordi sindacali in materia di RLS....nonché ogni altra pattuizione, uso o consuetudine eventualmente vigenti”*. Così è scritto.

Un tono deciso, asciutto, freddo. Eppure in ballo c'è un aspetto delicato, non di poco conto per il management aziendale: **il benessere lavorativo delle Lavoratrici e dei Lavoratori**, nient'altro che la capacità di un'organizzazione di sviluppare e promuovere un adeguato grado di benessere psicofisico dei dipendenti.

L'RLS, l'unico soggetto istituzionale previsto dall'ex 626 nella legge 123/08 e nel Testo Unico che viene denominato *“rappresentante”* e non *“responsabile, insieme a Organizzazioni Sindacali e Azienda rappresentano il nesso attraverso il quale le diverse funzioni devono risultare complementari e coordinate in modo che la diversità dei ruoli ne rendano più efficaci ed effettivi gli ambiti di azione.*

- **Accede** ai luoghi di lavoro e tale diritto non è subordinato al preventivo assenso del datore di lavoro.
- **Riceve** tempestivamente le informazioni e la documentazione aziendale in merito alla valutazione dei rischi.
- **E' consultato in merito** all'organizzazione della formazione.
- **E' consultato preventivamente** sulla designazione del responsabile e degli addetti al SPP, antincendio, primo soccorso, evacuazione.
- Riceve una formazione adeguata, deve disporre **del tempo necessario per lo svolgimento del suo incarico, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle sue funzioni.**

Con atteggiamento anche intimidatorio si vuole privare gli RLS delle loro prerogative e delle loro agibilità, in pratica di esercitare la loro funzione.

Diventerebbero in tal modo solo dei **“passacarte”** tra i colleghi ed il Servizio Prevenzione e Protezione, questo comporterebbe l'eliminazione totale del sopralluogo sia in via preventiva sia di segnalazione e verifica a seguito dei disagi segnalati dai colleghi.

Se è vero che la legge non indica le ore necessarie ai RLS è anche vero che la legge ritiene essenziale la presenza e la consultazione dei RLS.

L'art. 50 comma 2 del DL 81/2008 recita testualmente *“Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.”*

Il Testo Unico è una conquista che deve vivere nei luoghi di lavoro.

E' lo strumento attraverso il quale deve crescere nelle strutture, tra le Rappresentanze Aziendali e con i RLS, la consapevolezza che **i temi del benessere lavorativo devono diventare concreta pratica** volta ad intervenire sulle modalità e sulla qualità del lavoro delle persone.

Arricchire la tranquillità e l'equilibrio negli ambienti di lavoro non è un lusso, è un modo di pensare ed agire che comporta numerose conseguenze positive quali un minore avvicendamento di personale e meno assenteismo, motivazione e produttività maggiori, miglioramento dell'immagine del datore di lavoro riconosciuto come un'organizzazione positiva e attenta al benessere del personale.

Un complesso di operazioni che devono garantire non solo l'assenza di danni, ma l'accrescimento materiale e morale dei lavoratori e dell'azienda.

Malgrado le scelte aziendali ribadiamo quindi che le Rsa, in collaborazione con le competenze e le conoscenze dei RLS, continueranno a vigilare sul rispetto di tutte le normative di Legge in termini di salute e sicurezza in modo che la diversità dei ruoli ne rendano efficaci ed effettivi gli ambiti di azione.

“Fare Sicurezza” non è attività a sé stante ma è un modo di lavorare, di interagire del management al fine di garantire una condizione di benessere psicofisico nei luoghi di lavoro e tutelare la persona in quanto tale.

Come sempre le persone fanno la differenza e sono la chiave di successo delle strategie aziendali.